

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1

(Oggetto della Concessione)

L'appalto ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame nel mattatoio del Consorzio Stalle sociali e mattatoio Bari Sardo –Loceri ed i servizi accessori.

L'affidamento comprende:

- a) L'apertura al pubblico nelle giornate da concordarsi con il Consorzio e comunque per almeno (due) giorni ogni settimana;
- b) L'effettuazione a favore del Comune di Bari Sardo e del Comune di Loceri degli interventi di macellazione urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti su richiesta da parte dei medici veterinari);
- c) Le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione;
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e le attrezzature e la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'immobile;
- e) La riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell'utenza dei diritti di macellazione.

Il gestore è tenuto ad adibire l'impianto e le attrezzature, avute in concessione, alla macellazione di animali ovini, suini ecc ed al altro successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, secondo le modalità e le condizioni specificate negli articoli che seguono.

Il gestore può inoltre attivare altri servizi al fine di accrescere i ricavi come ad esempio l'impacchettamento, noleggio celle pesature ecc.

Il presente contratto di servizio è finalizzato ad assicurare che la gestione in oggetto venga svolta in termini di regolarità, continuità, economicità e fruizione in condizione di uguaglianza.

ART.2

(Descrizione della struttura)

La struttura oggetto della concessione è ubicata In Loceri Loc. Bau Ambiddas comprende :

N.4 ARMADIETTI SPOGLIATORI;

N.19 GANCI;

N. 1 BILANCIA;

N.1 BRACCIO DI CARICO;

M.1 CATENARIA PER OVINOCAPRINI;

N. 1 CELLE ABBATTIMENTO;

N. 1 CELLA MANTENIMENTO VISCERI;
N. 1 CELLA FRIGO DI MANTENIMENTO;
N.1 GRIGLIA PER BRUCIATURE SUINETTI;
N. 1 GUIDOVIA PER SUINI;
N.1 LAVANDINO IN ACCIAIO;
N. 1 LAVELLO STERILIZZATORE ACCIAIO;
N.1 LINEA ABBATTIMENTO SUINI;
N.1 LINEA OVINOCAPRINI CATENARIA A MOTORE E LAVELLO STERILIZZATORE;
N. 1 PARANCO SOLLEVAMENTO SUINI;
N. 1 PEDANA PER SCAMBIO GANCI;
N.1 PEDANA LAVORAZIONE COMPLETA DI LAVELLO STERILIZZATORE;
N. 1 PEDANA LAVORAZIONE OVINOCAPRINA COMPLETA DI DUE LAVELLI STERILIZZATORI;
N,. 1 PISTONE DI CARICO PER CARNE;
N.1 TAVOLO DI LAVORO ACCIAIO;
N. 1 TRIPPERIA CON 5 VASCHE IN ACCIAIO;
N.1 TRAPPOLA DI STORDIMETNO SUINI;
N.1 GUIDOVIA BIROTAIA INOX (AISI 304);
N.1 GUIDOVIA BIROTAIA INOX (AISI 304);
N.1 TUNNEL INOX AISI 304 - DI SPAZZOLA
N.1 SEGA ELETTRICA A NASTRO PER MEZZENE COMPLETA DI TRASFORMATORE 340-42 A BILANCIATORE;
N.1 PESA AEREA ELTTRONICA COMPLETA DI VSORE, STAMPANTE, E QUADRO INOX DI CONTENIMENTO.

ART.3

(Durata della concessione)

La durata della concessione è stabilita in anni dieci a decorrere dalla data del verbale di consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario, prorogabile per altri due anni .

E' consentito il rinnovo espresso del contratto nei termini di legge, nel caso in cui l'Ente, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ritenga di assicurare il servizio per il tramite

dello stesso gestore, con l'eventuale revisione dei canoni di concessione all'indice corrente di variazione dei prezzi di consumo, semprechè il prestatore esprima il suo assenso.

Qualora a causa dell'entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più idoneo all'uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il gestore non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennità di sorta.

ART.4

(Canone concessorio)

Il gestore a fronte dell'affidamento dell'attività di gestione ed erogazione del servizio, è tenuto mensilmente al pagamento del corrispettivo di un dodicesimo del canone annuo di € 6.000,00 (importo a base d'asta) in favore del Consorzio, con adeguamento annuale Istat, più eventuali aumenti offerti in sede di pubblico incanto.

Il corrispettivo di un dodicesimo del canone annuo deve essere versato mensilmente al Consorzio entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Il ritardo del pagamento del canone di concessione comporterà l'applicazione degli interessi di mora nei termini di legge.

Il gestore a fronte dell'obbligo di pagare il canone, non può opporre l'eccezione di compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili.

L'attività del gestore si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza delle tariffe di macellazione.

Il gestore a fronte dell'obbligo di pagare il canone non può opporre l'esecuzione di compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. Nel caso in cui gli introiti del mattatoio subiscano una forte riduzione dovuta, per causa di forza maggiore non imputabili alla attività di gestione del mattatoio, ad un consistente calo dei capi macellati l'Amministrazione potrà prendere in considerazione una verifica delle condizioni contrattuali.

Il gestore trattandosi di concessione di servizio pubblico ex art.113 Dlgs 267/2000 assume a titolo esclusivo il rischio di gestione dell'attività come definita all'art1. E dalle rimanenti parti del presente capitolato/contratto di servizio.

Il canone concessorio sarà soggetto ad adeguamento ai sensi dell'art.115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

ART.5

(Giorni e orari di svolgimento del servizio)

Il gestore svolge le attività nei modi previsti e concordati (in relazione alle esigenze di lavorazione e dei periodi festivi) dai sanitari. Deve comunque garantire il servizio di pubblica utilità.

L'Ente si riserva la facoltà di visionare, valutare ed approvare orari e modalità di tutte le attività del servizio.

Il gestore:

- mantiene un numero di unità lavorative sufficiente a garantire il buon andamento del servizio
- garantisce il servizio di macellazione speciale d'urgenza (con reperibilità festiva, diurna e notturna) qualora sia richiesto dal Servizio veterinario competente indica, inoltre, il referente abilitato ad assumere la responsabilità per le macellazioni speciali d'urgenza.
- Si assume gli oneri della custodia degli animali, delle carcasse, dei sottoprodotti di origine animale e quant'altro si trovi all'interno dello stabilimento.
- rispetta le disposizioni e le ordinanze delle Autorità competenti.

ART.6

(Cessione)

Il gestore è tenuto ad adempiere in proprio alle obbligazioni del presente capitolato.

E' vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo o sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati dall'Amministrazione.

ART.7

(Spese ed obblighi generici)

Sono a carico del Gestore:

- 1) Tutti gli obblighi e le spese che le leggi, i regolamenti e le norme diverse prevedono a carico della Ditta;
- 2) Tutti gli oneri specificati nel presente capitolato;
- 3) Le spese contrattuali conseguenti ed accessorie, nulla escluso ed eccettuato;
- 4) Opere, forniture e servizi necessari per garantire il servizio di macellazione e le spese inerenti le manutenzione ordinarie e straordinarie degli impianti e della struttura;
- 5) Ogni qualsiasi onere fiscale presente e futuro inerente e conseguente alla presente concessione, comunque per legge spettante al Gestore.
- 6) Ogni miglioramento od addizione apportato, previa autorizzazione del Consorzio ed in base a tutte le leggi vigenti in materia igienico-sanitaria e urbanistica, all'immobile o agli impianti accessori.

ART.8

(Adempimenti o oneri a carico del Gestore)

Il Gestore è tenuto a:

- 1) provvedere e accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti eventuali autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività della macellazione, nonché di tutte le spese per forniture di attrezzature e arredi di cui è carente lo stabilimento che per legge deve essere prevista per l'attività;
- 2) farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività, acqua, energia elettrica, gas, telefono, spese d'ufficio; il Gestore entro 30 giorni dall'inizio dell'affidamento dovrà intestare tutte le suddette utenze a proprio nome;

- 3) ad accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell' impianto avuto in gestione, ivi compresi tutti gli adempimenti, con relativi oneri, conseguenti agli scarichi inquinanti nel rispetto della normativa vigente;
- 4) provvedere, a sua cura e spese, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzioni e riparazioni dipendenti dal normale deterioramento del prodotto dall'uso di attrezzature, degli impianti, fabbricati e delle aree accessorie avute in consegna; per qualsiasi danneggiamento il concessionario sarà responsabile verso il Consorzio salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno;

Il Gestore è tenuto inoltre a:

- effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati, assicurando priorità alle esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio dei Comuni di Bari Sardo e Loceri;
- fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, pur che il richiedente accetti e soddisfi le condizioni e gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- contestare obbligatoriamente, rispondendone in proprio, infortuni, manomissioni, ammanchi, ed altre anomalie riscontrate negli animali in arrivo e nella carne in partenza, nei confronti dei rispettivi proprietari o destinatari;
- permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi d'identificazione o di qualità presso il Mattatoio (marcature delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell'ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla vigente normativa);
- aderire ad eventuali piani nazionali, regionali o locali volti a promuovere la qualità della carne, attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi;
- fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta al Consorzio sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relative ai capi macellati, su supporto cartaceo ed informatico, con cadenza trimestrale ed annuale;
- assicurare un orario d'apertura dell'Oimpianto confacente le esigenze dell'utenza, conformemente a quanto stabilito d'intesa con il Consorzio e con la direzione veterinaria della ASL n. 4 di Lanusei. Dovrà, inoltre essere assicurato un servizio continuativo di macellazione speciale d'urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario.
- Assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dal Servizio Veterinario della ASL;
- utilizzare, per l'espletamento del servizio, personale dotato della specifica ed idonea professionalità e competenza;
- gestire il mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria di riferimento;
- usare con diligenza tutte le attrezzature presenti nel mattatoio;
- osservare, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;

- emanare una “carta della qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità all’art.2 comma 461 della L.244/2007, al fine della verifica di parametri di qualità previsti dalla “carta della qualità dei servizi”, il gestore dovrà predisporre dei report con scadenza annuale;
- produrre, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP)e ad informare l’Amministrazione del Consorzio di eventuali successive modifiche e /o integrazioni dello stesso;
- tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
- nella gestione dell’impianto il concessionario dovrà osservare le prescrizioni e le norme in materia sanitaria

ART.9

(Oneri a carico dell’Amministrazione)

Sono a carico del gestore le spese relative alla manutenzione straordinaria dei fabbricati, intesa come opere e modifiche necessari per rinnovare e sostenere parti strutturali degli edifici e come riportato anche dall’ articolo 1 del bando di gara. Il gestore non può opporsi alla esecuzione dei predetti lavori né tantomeno prendere indennizzo alcuno per l’eventuale limitazione o temporanea sospensione dell’attività in dipendenza dei lavori medesimi.

Per quanto concerne i fabbricati, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria; Il Consorzio si riserva il diritto di ordinare al gestore le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell’impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d’ufficio con spese a carico del gestore stesso.

ART.10

(Direzione del macello)

La Direzione del macello è di competenza del gestore dell’impianto, il quale è responsabile del regolare funzionamento dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché a quelle impartite dal Consorzio e dagli altri Enti competenti in materia.

E’ fatto obbligo di nominare, quale Direttore del macello, persona di comprovate doti e professionalità. La stessa nomina e le relative variazioni e sostituzioni dovranno essere comunicate all’Amministrazione Consortile. Qualora il Direttore del macello dovesse assentarsi ovvero essere impedito, le relative attribuzioni dovranno essere assunte da un idoneo sostituto.

ART.11

(Controlli e vigilanza igienico-sanitaria)

Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico-sanitaria dell’impianto e delle attrezzature è di competenza del Servizio Veterinario dell’ASL di Lanusei n.4.

Il gestore mette a disposizione gratuita del Servizio Veterinario del mattatoio i locali necessari all'espletamento del servizio ed i relativi arredi.

ART.12

(Locali e attrezzature in concessione)

I locali vengono concessi nello stato attuale. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante del gestore o suo delegato, apposito verbale di consistenza delle attrezzature concesse in dotazione. Il gestore rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Consorzio la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, del verbale di cui in precedenza. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile.

Gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso riferiti alla struttura e a tutti i beni saranno a totale carico del gestore.

La ditta si impegna a farne uso corretto, responsabile e diligente, rispondendo di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, non imputabili al normale esercizio, al regolare uso o a causa di forze maggiore.

Il gestore in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell'art.168 e seg. del codice civile.

Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in concessione che non vengono autorizzate.

I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno essere tenuti , a cura e spese della ditta, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in buono stato di conservazione e pulizia.

Sono a carico del Gestore tutti i costi e le spese rientrano negli oneri ordinari di gestione, compresi i prodotti detergenti, chimici e disinfettanti necessari per la sanificazione dell'impianto.

E' fatto assoluto divieto d'introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o pericolo ai locali stessi, alle cose e alle persone .

Il gestore si impegna, per quanto riguarda gli impianti, trattandosi di impiantistica di rilevante complessità e di notevole importanza funzionale e gestionale ad assicurare la manutenzione con personale proprio e anche, se necessario, attraverso convenzioni con ditte specializzate in possesso di adeguate qualifiche. S'impegna inoltre a curarne la gestione e la conduzione, secondo le indicazioni d'uso fornite dai progettisti.

Il gestore dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il tipo d'intervento, la data, la ditta esecutrice dell'intervento medesimo. Tale registro dovrà essere esibito a richiesta del Consorzio.

Il gestore, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli dal Consorzio, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come richiesto dalla Legge e dal presente capitolato.

Il gestore non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avute in consegna, nè mutarne la destinazione d'uso, senza preventiva autorizzazione scritta del Consorzio, rilasciata dopo aver acquisito il parere favorevole del servizio Veterinario della competente ASL.

ART.13

(Ciclo di smaltimento dei rifiuti)

Il gestore si fa interamente carico, sostenendone le relative spese di tutte le fasi di raccolta, trasporto, custodia, trasformazione, distruzione, ecc. ,dei sottoprodotti di origine animale derivanti dall'attività di macellazione, appartenenti a qualunque delle categorie definite per legge, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Inoltre, si fa carico della raccolta differenziata degli altri rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento ed a conferire gli stessi negli appositi contenitori. Rispettare le disposizioni impartite per la gestione delle acque reflue di lavorazione e delle acque bianche.

Sarà a carico del gestore lo smaltimento dei reflui in uscita e il costo del conferimento dei liquami negli appositi depuratori autorizzati e degli scarti di macellazione;

Rispetta le disposizioni per le emissioni di fumi e vapori in ambiente.

ART.14

(Personale)

Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si impegna inoltre a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e le norme di sicurezza. La perdurante inosservanza di tale norma comporterà in qualsiasi momento l'immediata risoluzione del contratto di concessione.

E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese dell'impresa di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

Il gestore è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati allo stesso personale a terzi e al Consorzio nell'espletamento della sua attività.

Il gestore, nell'assumere il servizio s'impegna ad applicare e a far osservare ai dipendenti e coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico sanitaria che giuridico-amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione.

Il gestore è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto lui affidato dal Consorzio.

Il gestore è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti concernenti la macellazione, ivi compresi gli animali in vincolo sanitario, per attestare la presa in consegna degli animali che la restituzione della carne,

sollevando integralmente il Consorzio da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti degli utenti che di quanti altri possano chiamare in causa l'Ente concedente per danni, indennizzi, penalità, riconducibili a fatti colposi del gestore.

Il gestore è inoltre obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della concessione del servizio.

ART.15

(Modalità nell'espletamento dei servizi)

Previo accordi vincolanti con il Consorzio e il locale Servizio Veterinario, il gestore è tenuto a:

- fissare le modalità e gli orari d'accettazione degli animali;
- fissare l'orario e i giorni della macellazione;
- applicare nella macellazione lo standard di lavorazione previsto dalla normativa CEE;
- comunicare tempestivamente eventuale interruzione della macellazione dovuta a cause di forza maggiore;
- garantire la macellazione speciale d'urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario competente, nelle 24 ore della giornata sia feriali che festiva,

ART.16

(Tariffe di macellazione e servizi vari)

Il servizio di macellazione degli animali da destinare alla alimentazione umana , affidato in concessione verrà dal gestore senza alcun onere per il Consorzio se non quanto specificatamente previsto nel presente capitolato. La remunerazione del gestore consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio verso l'utenza privata o pubblica (beneficiario finale);

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato si intende interamente e autonomamente finanziato con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza delle tariffe di macellazione che il Consorzio su proposta del gestore andrà a fissare con deliberazione dell'organo consortile competente.

Le tariffe saranno quelle proposte dal soggetto affidatario in sede di gara per tutto il periodo di durata del contratto attraverso un piano tariffario. L'Organo consortile competente ha facoltà di modificare il piano tariffario , al verificarsi di uno scostamento di almeno il +/- 10% delle singole, oggettive ed indipendenti voci di spesa a carico dell'appaltatore, quali ad esempio :smaltimento residui della macellazione, fonti energetiche (luce, gas, carburanti).

Le tariffe vengono stabilite dal gestore sulla base delle correnti tariffe di mercato e verranno annualmente adeguate con l'applicazione degli indici ISTAT di riferimento.

Il Piano tariffario dovrà essere predisposto secondo le seguenti principali indicazioni:

- macellazione ordinaria;
- macellazione urgente;

- differenziazione tra i diversi tipi di capi da macellare;
- utilizzo stalle;
- utilizzo celle frigo;
- maggiorazioni,
- agevolazioni;
- esenzioni;

Le tariffe dovranno essere formalmente notificate al Responsabile della Gestione che ne curerà l'affissione nei locali del Mattatoio, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti.

Le tariffe saranno indicate al netto dell'IVA, da applicarsi secondo il regime vigente al momento del pagamento.

Per ogni pagamento sarà rilasciata adeguata quietanza nelle forme previste dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale.

Il gestore deve provvedere per ogni capo macellato al versamento dei diritti sanitari e veterinari al competente Servizio dell' Azienda ASL.

Le entrate spettanti per la erogazione del servizio all'utenza vengono riscosse dal gestore in qualità di concessionario .

Con l'introito delle entrate di cui sopra si intendono interamente compensati dal Consorzio tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi,

Per tutti gli operatori operanti nell'ambito consortile (imprenditori zootecnici, allevatori, macellerie etc), il Gestore si impegna ad applicare tariffe scontate di un aliquota non inferiore al 10% rispetto a quelle ordinarie. Per gli operatori operanti nell'ambito consortile , cui compete l'agevolazione tariffaria , si intendono quelli aventi sede legale/operativa nel Comune di Bari sardo e di Loceri, in concreto l'attività imprenditoriale (zootecnica e /o commerciale) deve essere svolta nel territorio del Comune di Bari Sardo e Loceri.

Per quanto attiene i prezzi di vendita delle carni macellate, nel caso si costituisca il commercio carni, il gestore avrà la facoltà di applicare i prezzi più convenienti e rispondenti alle vigenti condizioni del mercato.

ART.17

(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio)

L'affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensione o diminuzioni nell'erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità , nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del concessionario. Le interruzioni per la riparazione e/o manutenzione programmate che comportino una sospensione dell'erogazione del servizio di durata superiore a 5 giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell'utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, telegramma, e-mail, ecc).

In ogni caso il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare all'utenza il minor disagio possibile.

Nel caso in cui il gestore, durante il corso di validità della concessione a seguito di formale diffida, senza giustificati motivi non esegua il servizio in modo regolare e completo. Il Consorzio può provvedere ad assicurare la continuità dello stesso anche ricorrendo a prestazioni di terzi.

A carico del gestore gravano tutte le spese ed ogni altra passività derivanti dalle suddette inadempienze e dai provvedimenti che il Consorzio sia costretto ad adottare di conseguenza.

ART.18

(Risoluzione del contratto)

L'amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

Per motivi di pubblico interesse;

In caso di frode, di grave negligenza, compreso l'abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 (sei) giorni, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e del capitolato;

In caso di cessione dell'azienda di cessazione di attività, oppure nel caso concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;

Nel caso di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

Nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e qualora l'Amministrazione consortile non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell'Amministrazione.

Modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti in assenza o in difformità dal preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'amministrazione consortile.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Consorzio comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art.1456 c.c. il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art.1455 cc.

Dalla comunicazione della risoluzione il Consorzio subentrerà al gestore nella gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto, affidando il servizio ad altra Ditta e addebitando all'impresa inadempiente l'eventuale maggiore spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo del deposito cauzionale e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione su altri beni del gestore stesso.

L'esecuzione in danno non esime comunque il gestore dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dalla legge, bisognerà attenersi alle modalità di seguito stabilite.

La risoluzione del contratto è disposta , previa contestazione degli addebiti al concessionario , con Deliberazione dell'assemblea consortile;

dell'assunzione della deliberazione viene data comunicazione alla Ditta con notificazione per mezzo lettera raccomandata A,R,

ART.19

(Effetti del provvedimento di risoluzione)

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la gestione del servizio di macellazione, in danno alla Ditta inadempiente ricorrendone i presupposti.

L'affidamento a terzi avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento;

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione a causa dell'inadempimento, Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART.20

(Infortuni e danni)

Il gestore sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Consortile, quanto verso terzi, dei danni a persone, animali e cose.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati dell'esecuzione del servizio, per fatto suo o dei suoi dipendenti, restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici,

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere , per qualsiasi causa, al gestore e al personale dipendente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

capitolato, conveniendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è già compensato dagli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

ART.21

(Responsabilità del concessionario -Assicurazioni)

Il gestore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

Il gestore è l'unico responsabile del funzionamento del mattatoio consortile e delle altre attrezzature ricevute, nei limiti indicati dal presente capitolato.

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, nei confronti del personale e di terzi utilizzanti o vistanti, guasti macchinari, incendio, furto, atti vandalici e danno ambientale da malfunzionamento, con estensione completa a tutti i rischi derivanti e comunque connessi all'attività di gestione.

Le polizze dovranno essere così di seguito stipulate:

- polizza assicurativa per un importo pari ad 450.000,00 a copertura di eventuali danni alla struttura e agli impianti presenti causati da atti vandalici e dolosi, incendi, fulmini scoppi per dolo o colpa grave contenente, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta a carico del concessionario;

-polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di rischio che non potrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro, euro 1.000.000,00 per singola persona ed euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

- polizza assicurativa per un importo pari a euro 200.000,00 a copertura di eventuali furti dell' attrezzatura presente all'interno dell'impianto.

Copia delle polizze dovrà essere presentata al momento della presa in consegna del servizio.

Di ogni furto o danno o atto vandalico dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente appaltante ed alle autorità competenti per territorio, fermo restando l'obbligo dell'immediato ripristino nel caso che gli stessi possano causare il fermo e l'inidoneo funzionamento degli impianti o del servizio.

Art.22

(Cooperazione)

Il gestore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Consorzio, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART.23

(Vigilanza e controllo)

L'Amministrazione consortile si riserva di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri del concessionario, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente capitolato speciale.

Il Servizio veterinario della ASL provvederà all'effettuazione dei controlli inerenti il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie per l'attività di macellazione.

ART.24

(Sicurezza)

Il gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio specifici propri della loro attività lavorativa. Nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro di tutela dell'ambiente.

Il gestore dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza (meglio Documento di Valutazione del Rischio) e nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il gestore è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni, in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs n. 81/08 e s.m.i. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché di attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

ART.25

(Penali)

La mancata effettuazione del servizio di macellazione costituisce grave inadempimento contrattuale; oltre ad essa sono considerate inadempienze contrattuali, alle quali verranno applicate le penalità sotto specificate :

- nel caso di mancata disponibilità per il servizio da parte del gestore, comunicata da parte dell'utenza, se non adeguatamente motivata, il gestore sarà soggetto ad una sanzione pari all'importo di € 200,00 per ciascuna volta in cui si verifichi tale inadempienza;

- nel caso di reiterazione per oltre tre volte in due mesi della mancata disponibilità verso l'utenza si applicherà oltre che la sanzione pecuniaria di cui sopra, la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione.
- nel caso di malfunzionamento del servizio per cause imputabili alla cattiva gestione dello stesso da parte del Consorzio verrà applicata una penalità quantificata in € 200,00 per ogni giorno di cattivo funzionamento.
- nel caso di trascuratezza nella gestione del locale, di mancata pulizia dello stesso, di mancata effettuazione del servizio di macellazione o di qualsiasi altra inadempienza agli obblighi contrattuali previsti, al gestore verrà trasmessa comunicazione scritta nella quale verrà richiesto l'intervento immediato; in caso di mancato adempimento da parte del gestore alla suddetta comunicazione, verrà applicata una sanzione di € 200,00 per ogni giorno trascorso senza esito a far data dal ricevimento della comunicazione.
- Sversamento in fognatura di reflui con caratteristiche diverse da quelle prescritte dalla tabella, € 500,00/accertamento.

Art.26

(Clausola risolutiva espressa)

Possono costituire causa di decadenza dalla concessione tra gli altri i seguenti casi:

1. Abbandono del servizio senza giustificato motivo;
2. Fallimento del gestore;
3. Irregolare prestazione del servizio oggetto della presente concessione,

4. Interruzione del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del gestore.

La pronuncia di decadenza della concessione sarà effettuata dall'Ente al gestore con provvedimento deliberativo che sarà notificato al gestore presso il proprio domicilio.

ART.27

(Domicilio)

Il Concessionario elegge il suo domicilio nel Comune di Bari Sardo

Art.28

(Spese di registrazione)

Le spese contrattuali e di registrazione della Concessione, oltre bolli, accessori e quant'altro, sono a completo carico del Gestore senza diritto senza rivalsa nei confronti del Consorzio.